

N° R.G. 354/12 LAV.  
N° SENT/D.A. 357/12 LAV.  
N° CRON. 2601/12

SENTENZA N. /2012 LAV



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE**

nel giudizio 354/2012 R.G.L., avente ad oggetto un ricorso per impugnazione di licenziamento, promosso

da

██████████, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Bordone, Ferdinando Perone e Paolo Perucco, presso il cui studio in Varese via Donizetti 17, è elettivamente domiciliata, in forza di procura in calce al ricorso

- RICORRENTE

contro

██████████ s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ██████████

- CONVENUTA contumace

CONCLUSIONI: Come in atti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso la signora ██████████ assunta dalla convenuta il 27.04.2009, con contratto di apprendistato di 42 mesi come impiegata di livello 1° iniziale e 3° finale CCNL Metalmeccanica Industria (doc. 1), ha impugnato il licenziamento irrogato in data 15.9.2011 dalla società convenuta per "giustificato motivo oggettivo connesso alla drastica riduzione dell'attività aziendale" (doc. 4).

La convenuta, benchè ritualmente citata non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il licenziamento è illegittimo in quanto intervenuto quando la figlia della ricorrente, nata il 23.4.2001, non aveva ancora compiuto l'anno di età.

Al riguardo l'art. 54, comma 1, D. Lgs. 26.03.2001 n. 151 sancisce il divieto di licenziamento della lavoratrice madre dall'inizio del periodo di gravidanza sino al compimento di un anno di età del bambino, con conseguente nullità del provvedimento espulsivo stesso (art. 54, comma 5).

La drastica riduzione dell'attività aziendale" esula dalle ipotesi di deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice madre ex art. 2, 2° comma, lett. b), L. 1024/71 (ora art. 54, c. 3° lett. b, D.Lgs. 151/01).

Il licenziamento intimato alla lavoratrice all'inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino in violazione dell'art. 2, secondo comma, L. n. 1204/1971, è affetto da nullità, a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 61/1991, ed è improduttivo di effetti, con la conseguenza che il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente e il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall'inadempimento, in ragione del mancato guadagno. (Cass. 15/9/2004 n. 18537).

In conseguenza della declaratoria di illegittimità del licenziamento la ricorrente ha diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta

Parte convenuta deve essere condannata, inoltre, al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice in conseguenza dell'illegittimo licenziamento, versandole un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva riammissione in servizio e comunque sino alla scadenza dell'apprendistato prevista per il 26.10.2012.

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta ex art.91 cpc, che dovrà rifondere le spese di lite, liquidate in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 cpc.

P.Q.M.


Dichiara illegittimo il licenziamento impugnato e ordina alla resistente l'immediata riassunzione in servizio della lavoratrice nel posto di lavoro; condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni dal licenziamento all'effettiva riammissione in servizio e comunque sino al 26.10.2012, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla medesima data al saldo.

condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000, con distrazione del procuratori antistatari.

Sentenza esecutiva.

Busto Arsizio, 20.6.2012

Il Giudice  
Dott.ssa Franca Molinari



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO  
CANCELLERIA CIVILE - SEZ. LAVORO

20 GIU. 2012

PERVENUTO/DE...

UFFICIO FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Maddalena MOLINARI

